

COMUNE DI CARIATI
PROVINCIA DI COSENZA

NR. 51 DEL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SESSIONE: STRAORDINARIA

**-SEDUTA PUBBLICA DI
PRIMA CONVOCAZIONE**

**OGGETTO: MODIFICA E INTREGRAZIONE DELIBERA C.C. N. 26 DEL
29/08/2018 AD OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO
COMUNALE PER L'ACCESSO AGLI ATTI, NOTIZIE ED
INFORMAZIONI DA PARTE DEI CONSIGLIERI COMUNALI
(ART. 43 COMMA 2, D. LGS 267/2000).**

**L'anno DUEMILADICIOTTO addì VENTI del mese di NOVEMBRE alle ore
17.30 nel CENTRO SOCIALE DI CARIATI .**

**Prevvia notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge si e'
riunito il Consiglio Comunale.**

RISULTANO:

N.ORD.	COGNOME E NOME	P	A
01	GRECO Filomena	P	
02	CICCIU' Francesco	P	
03	SALVATI Sergio	P	
04	APA Paola	P	
05	SCALIOTI Ines	P	
06	CICCOPIEDI Maria Elena	P	
07	ARCURI Antonio Giuseppe	P	
08	FORCINITI Luigi	P	
09	NIGRO IMPERIALE Pasquale		A
10	TRENTO Leonardo	P	
11	CRESCENTE Maria	P	
12	MONTESANTO Alda	P	
13	COSENZA Rita	P	

TOTALE PRESENTI : 12

TOTALE ASSENTI : 01

ASSISTE il Segretario Comunale : Dott.ssa ANDREINA MAZZU' ;

**Il Sig. ARCURI Giuseppe Antonio nella qualità di PRESIDENTE , constatata la
legalità dell' adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la
seguente pratica segnata all' ordine del giorno.**

OGGETTO: Modifica e integrazione deliberazione C.C. n. 36 del 29/08/2018 ad oggetto: "Approvazione Regolamento Comunale per l'accesso ad atti, notizie ed informazioni da parte dei Consiglieri comunali (art. 43, comma 2, D.Lgs. 267/2000".

ILLUSTRA le modifiche il Segretario Comunale e ne dà lettura, così come chiarite e concordate alla luce delle osservazioni dei Consiglieri di minoranza.

SI DÀ per acquisito il parere del responsabile del servizio presente in aula.

IL SINDACO chiarisce le motivazioni che hanno indotto la maggioranza ad approvare il regolamento non limitative di diritti, ma solo necessarie per non intralciare l'attività degli uffici, già intasati di lavoro perché sottodimensionati dal punto di vista dell'organico e sottoposti a numerosissime e continue richieste da parte dei consiglieri di minoranza.

Inoltre sottolinea la massima apertura dimostrata da parte sua e della maggioranza già a partire dalla conferenza dei capigruppo dello scorso 18 ottobre, dove, come risulta dal verbale, si evidenziava la volontà di apportare le modifiche necessarie ad eliminare refusi ed imperfezioni. Verbale comunicato lo stesso giorno al capogruppo di Cariatì Unita. La volontà di lavorare concordemente alla minoranza sul regolamento accessi agli atti veniva ribadita nel consiglio comunale del 24 ottobre. Nella successiva conferenza dei capigruppo alla quale lei era assente, ma era presente il vicesindaco, era stata nuovamente chiesta la collaborazione della minoranza, che nella persona del capogruppo chiedeva l'aggiornamento per informare il proprio gruppo consiliare sulla proposta formulata. Invece di accordare il confronto nel frattempo aveva già notificato in data 31 ottobre (spedito il 29) ricorso al TAR noncurante della volontà della maggioranza di apportare le modifiche che oggi si voteranno in consiglio. Si chiedeva in quella sede al consigliere Trento di fare un passo indietro per evitare inutili spese al Comune e lo stesso si impegnava a dare risposta a riguardo dopo essersi consultato con gli altri consiglieri di minoranza, risposta che non è mai arrivata.

IL CONSIGLIERE TRENTO specifica che in più occasioni prima di far scadere il termine per il ricorso al TAR è stata data opportunità di modificare il regolamento. Alla conferenza del 7 non è stata presentata alcuna bozza di modifica del regolamento con la modifica a noi notificata c'erano ancora delle limitazioni e abbiamo iscritto a ruolo il 14 novembre il ricorso. Prendiamo atto delle disponibilità a rivedere il regolamento e faremo dichiarare la cessazione della materia del contendere.

IL SINDACO propone inoltre una commissione per l'approvazione dei regolamenti da modificare o istituire e ribadisce la volontà di continuare ad avere uno spirito collaborativo per il perseguimento del bene comune

LA CONSIGLIERA CICCOPEDI chiede come mai già in sede di approvazione in consiglio del regolamento i consiglieri di minoranza non avessero proposto degli emendamenti, oltre che non rispondere mai ai diversi inviti fatti dal Presidente del Consiglio per apportare le dovute modifiche allo stesso anche alla presenza della segretaria comunale. Precisa che già in data 7 novembre era stata fatta una comunicazione che anticipava la volontà dell'Amministrazione di modificare il regolamento in maniera concordata evitando lungaggini in sede di consiglio. Ci sono state aperture in tutti i sensi, avete disertato la conferenza dei capigruppo e siete comunque andati a iscrivere il ricorso al TAR con dispendio di energia e risorse.

LA CONSIGLIERE COSENZA ricorda che la richiesta di rinvio è stata fatta sin dall'inizio e a verbale in Consiglio. Nel consiglio del 24/10 aveva chiesto di anticipare la seduta per la modifica del regolamento per evitare la scadenza dei termini per il ricorso al TAR ma non è stato fatto. Ringrazia comunque la Sindaca per l'apertura dimostrata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 36 del 29/08/2018 ad oggetto: *"Approvazione Regolamento Comunale per l'accesso ad atti, notizie ed informazioni da parte dei Consiglieri comunali (art. 43, comma 2, D.Lgs. 267/2000"*;

RITENUTO dover apportare modifiche ed integrazioni alla predetta deliberazione;

LETTO l'orientamento giurisprudenziale consolidato, che pur riconoscendo l'ampiezza di tale diritto riconosciuto dall'art 43 comma 2 del Tuel, ammette che il Consiglio comunale possa adottare nella propria autonomia, con apposite norme regolamentari, temperamenti al diritto di accesso anche al fine di assicurarne l'esercizio nel rispetto delle esigenze dell'attività degli uffici;

RITENUTO, per quanto sopra, legittimo il regolamento adottato, ma nell'ottica di deflazione di un eventuale contenzioso, di dover apportare delle modifiche ed integrazioni al regolamento di che trattasi, per come approvato con deliberazione di C.C. n. 36 del 29/08/2018;

CONSIDERATO che il regolamento de quo è stato deliberato, non al fine di limitare il diritto dei consiglieri comunale a svolgere il loro ufficio pubblico, anche attraverso il diritto di informazione, ma al solo fine di regolamentarne l'accesso, sia per evitare aggravii di lavoro agli uffici, e sia per indicare delle modalità di comportamento ai responsabili degli uffici, evitando loro l'impropria diffusione di atti coperti da segreto o a tutela della riservatezza

LETTO il parere del Ministero dell'Interno reso in data 4.02.2008, che, sulla base degli orientamenti del Consiglio di Stato, non solo affermato la legittimità di una disposizione regolamentare dell'ente che impone un modulo in cui sia indicato il singolo documento amministrativo che si chiede di conoscere, ma ha soprattutto sostenuto la legittimità del diniego di accesso motivato dalla necessità di arrecare il minor aggravio possibile, sia organizzativo che economico, agli uffici e al personale dell'ente. Di conseguenza le pretese conoscitive dei consiglieri e le evidenti esigenze di funzionalità dell'amministrazione locale giustificano l'adozione da parte dell'ente, di specifiche norme regolamentari per la disciplina del diritto di accesso (C.d.S. Sez.V, citata sent.6960/2006).

RITENUTO, alla stregua del delineato orientamento giurisprudenziale, richiamato nel citato parere dal Ministero dell'Interno, che l'amministrazione locale possa adottare nella propria autonomia, con apposite norme regolamentari, temperamenti al diritto di accesso anche al fine di assicurarne l'esercizio nel rispetto delle esigenze dell'attività degli uffici.

RITENUTA legittima la limitazione al diritto d'accesso dei consiglieri nel rispetto di alcune forme e modalità, quali l'obbligo di formulare istanze maniera specifica e dettagliata recando l'esatta indicazione degli estremi identificativi degli atti e dei documenti o, qualora siano noti tali estremi, almeno degli elementi che consentano l'individuazione dell'oggetto dell'accesso "(Cd.S. Sez.V, 2 settembre 2005, n.4471).

PER TUTTO quanto sopra, e solo al fine di evitare occasioni di conflitto sterili che, al di là delle motivazioni contingenti e delle difficoltà interpretative delle disposizioni di legge che regolano l'ordinamento degli Enti Locali, appaiano alla cittadinanza occasioni di conflitto personali nella dialettica maggioranza/minoranza contrari agli effettivi obiettivi della gestione e del controllo per il bene della collettività.

CONSIDERATO pertanto, necessario un comune sforzo per riportare la dialettica politica all'interno degli Enti a livelli di corretto e produttivo confronto sui temi di pubblico interesse, evitando pretestuose prese di posizione ed inutili affermazioni di principio che denotano una scarsa propensione alla reciproca collaborazione.

Per tutti questi motivi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il T.U. 267/2000;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del T.U.O.E.L.;

Con voti: UNANIMITA'

DELIBERA

- 1) **MODIFICARE** ed integrare, per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate il regolamento di accesso dei consiglieri comunali adottato con delibera del consiglio comunale n 36 del 29 agosto 2018, come da allegato A)
 - 2) **DARE ATTO** che le modifiche apportate al regolamento entrano in vigore trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione del regolamento all'albo pretorio informatico e sul sito web del Comune, fatta salva l'esecutività della relativa deliberazione di approvazione, come stabilito dall'art. 134 comma 4° D.L.vo 267/2000.
- 



REGOLAMENTO comunale per l'accesso ad atti, notizie ed informazioni da parte dei Consiglieri Comunali

(art. 43 - comma 2 - del Decreto Legislativo 267/2000)

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell'art. 43 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000 e nel rispetto degli artt. 42 e 78 dello stesso D. Lgs., che disciplina il diritto dei Consiglieri Comunali all'informazione, all'accesso e alla copia degli atti e documenti utili all'espletamento del mandato elettivo, nonché di quanto previsto dall'art. 45 del Regolamento per il Funzionamento del Consiglio e delle Commissioni consiliari, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 28.09.2001 e s.m.i.

ART. 2 - DIRITTO DI INFORMAZIONI E DI ACCESSO AGLI ATTI

1. Il diritto di accesso dei Consiglieri Comunali è espressione del principio democratico dell'autorità locale e della rappresentanza della collettività ed è un diritto ampio, che riguarda non soltanto le competenze amministrative dell'organo collegiale ma, essendo riferito all'espletamento del mandato, anche l'esercizio del *munus* di cui gli stessi sono investiti, al fine di una compiuta valutazione della correttezza e dell'efficacia dell'operato dell'amministrazione comunale.

2. I Consiglieri Comunali hanno diritto di accesso alle notizie, alle informazioni, agli atti e ai documenti amministrativi, nel rispetto del diritto alla riservatezza delle persone fisiche e giuridiche, dei gruppi, dell'associazioni e dell'impresa.

3. I Consiglieri Comunali, nell'esercitare il loro diritto di accesso, devono:

- a) improntare la loro condotta al senso di responsabilità e leale collaborazione, per il rispetto dei principi normativi di economicità e buon andamento;
- b) comportarsi nel rispetto dei limiti della proporzionalità e ragionevolezza, in modo da arrecare il minore aggravio possibile, sia organizzativo che economico, per gli uffici e per il personale comunale;
- c) non abusare del diritto d'informazione riconosciutogli dall'ordinamento, con atteggiamenti di puro disturbo o aggravando eccessivamente la corretta funzionalità amministrativa dell'Ente.

4. Il diritto di accesso dei Consiglieri Comunali:

- a) non può invadere le funzioni, le competenze o le prerogative dei Responsabili di Area comunale e/o di Servizio, trasmodando in ingerenza nell'attività dei Responsabili di Area e/o di Servizio;
- b) non può degenerare in abuso del diritto d'informazione, per piegare le sue alte finalità a scopi meramente emulativi, nocendo alla corretta funzionalità dell'Ente.

ART. 3 - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO

1. Il diritto di accesso agli atti, alle notizie e alle informazioni da parte dei Consiglieri Comunali si esercita con le modalità indicate di seguito e nelle successive disposizioni del presente Regolamento.

2. L'accesso deve essere esercitato personalmente dal Consigliere Comunale e, pertanto, non sono ammesse richieste presentate per delega né atti ritirati tramite delega, in funzione dell'obbligo di segretezza di cui all'art. 10 del presente Regolamento.



3. Al fine di assicurare il corretto esercizio del diritto di informazione e di accesso agli atti amministrativi e di semplificazione della procedura, l'accesso deve essere esercitato mediante richiesta scritta indirizzata al Responsabile di Area competente.

4. La richiesta deve essere determinata e non generica e dovrà:

a) indicare gli estremi del documento ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione, affinché l'adempimento dell'Ente locale non debba risultare eccessivamente gravoso, in modo da incidere sul regolare funzionamento degli uffici;

b) essere identificabile e rintracciabile con il numero di protocollo o altri mezzi;

5. In caso di richiesta irregolare o incompleta, il Responsabile dell'Area competente deve invitare il richiedente a regolarizzarla e/o integrarla entro i successivi 5 giorni.

La richiesta di accesso è inammissibile:

a) Se formulata in modo generico o priva di dati identificativi del documento oggetto dell'accesso o priva degli elementi di cui al precedente comma 4, lett. a);

b) Se riguarda istruttorie ancora da adottare;

c) Se concerne intere categorie di atti (es. tutte le ordinanze sindacali, tutti gli atti adottati successivamente ad una determinata data, etc).

6. Non rientrano né possono essere pretese interpretazioni normative, commenti legislativi e/o relazioni o disamine tecniche da parte dei dipendenti ovvero qualsiasi espressione che implichi valutazioni o elaborazioni di carattere discrezionale ad esclusione dell'assistenza eventualmente rientrante nelle competenze del Segretario comunale agli Organi dell'Ente in conformità di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di ordinamento comunale.

7. Le notizie e le informazioni devono essere in possesso degli uffici.

ART. 4 - ATTI ACCESSIBILI

1. Sono accessibili tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale che, ai sensi del testo Unico degli Enti Locali, sono pubblici.

2. I Consiglieri Comunali hanno, in particolare, diritto di accesso agli atti formati e ai provvedimenti adottati, anche se non provenienti dall'Amministrazione.

ART. 5 - ESAME DELLA RICHIESTA DI ACCESSO

1. La richiesta di accesso è esaminata dal Responsabile di Area competente che provvederà a riscontrarla immediatamente salvo particolari esigenze organizzative o di carico di lavoro e, comunque, entro un congruo termine.

2. Il procedimento di accesso si conclude con:

a) l'accoglimento della richiesta;

b) il diniego della richiesta;

c) il differimento o la limitazione dell'accesso.

ART. 6 - ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA E MODALITÀ DI ACCESSO

1. In caso di accoglimento, il Responsabile di Area competente provvede ad evadere la richiesta mediante: l'esibizione del documento, l'estrazione e il rilascio di copia ovvero altra modalità ritenuta idonea e comunque privilegiando le modalità informatiche al fine del contenimento dei costi.

2. L'esame dei documenti è effettuato dal Consigliere Comunale richiedente personalmente, nelle ore e nei giorni concordati con il Responsabile dell'Area competente.

3. Il Consigliere Comunale può prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte i documenti in visione.



4. È severamente vietato asportare i documenti dal luogo in cui sono dati in visione, tracciare segni su di essi o comunque alterarli in qualsiasi modo. In caso di violazione, il Consigliere comunale è soggetto alle sanzioni amministrative, civili e penali previste dalla normativa vigente e se dovuto al risarcimento del danno.

5. In caso di estrazione di copia dei documenti, gli atti e i documenti oggetto di rilascio devono essere timbrati dal Responsabile di Area competente, in ogni singolo foglio, apponendosi altresì tra le pagine idoneo timbro di congiunzione. Nell'ultimo foglio di cui è composto l'atto, deve essere apposto un timbro di attestazione relativo al totale dei fogli rilasciati e come per ogni estrazione di copia, deve contenere l'indicazione del nominativo e la firma del Consigliere Comunale ricevente.

ART. 7 - DIFFERIMENTO, LIMITAZIONE E DINIEGO

1. Il differimento o la limitazione dell'accesso sono disposti dal Responsabile di Area competente.

2. L'atto che dispone il differimento dell'accesso, ne indica la durata e la motivazione.

3. Il diniego della richiesta di accesso è disposto dal Responsabile ed è motivato con riferimento specifico alla normativa vigente ed alle circostanze di fatto per cui la richiesta non può essere accolta.

4. Avverso gli atti con i quali il Responsabile dichiara l'inammissibilità della domanda di accesso o che, comunque, evidenziano le ragioni ostative al rilascio della documentazione richiesta, il Consigliere Comunale può proporre istanza di riesame, entro 7 giorni dalla data di comunicazione del diniego, al Segretario comunale che è tenuto a pronunciarsi su tale istanza, in via definitiva, nei 7 giorni successivi.

ART. 8 - MODALITA' DI ACCESSO

1. Il diritto di accesso dovrà essere esercitato alla presenza del Responsabile di Area competente o di un suo delegato

2. In caso di richiesta di accesso in via telematica, la stessa dovrà pervenire attraverso la Posta Elettronica Certificata (PEC) del Comune utilizzando, preferibilmente, la PEC assegnata dal Comune a ciascun Consigliere Comunale. In caso di utilizzo di posta elettronica differente dalla PEC assegnata dal Comune, dovrà essere allegata copia del documento di identità del richiedente.

ART. 9 - GRATUITÀ DEL DIRITTO DI ACCESSO

1. Il diritto di accesso da parte dei Consiglieri Comunali, esercitato in conformità a quanto stabilito dal presente Regolamento, è gratuito.

ART. 10 - SEGRETO D'UFFICIO ED ESCLUSIVITÀ DELL'USO

1. I Consiglieri Comunali sono tenuti al segreto d'ufficio, secondo le prescrizioni di legge.

2. I Consiglieri Comunali non possono fare uso delle notizie e dei documenti acquisiti per fini personali.

3. Ai fini dell'effettiva tutela del segreto d'ufficio, i Consiglieri Comunali sono tenuti ad una sicura conservazione dei documenti ottenuti, adottando ogni cautela per evitare sottrazioni o smarrimenti.

ART. 11 - DIVIETO DI UTILIZZO PER FINI COMMERCIALI O PRIVATI

1. In nessun caso è consentito riprodurre, diffondere o comunque utilizzare ai fini commerciali oppure privati, le informazioni e i documenti ottenuti mediante l'esercizio del diritto di accesso, ai sensi del presente Regolamento. A tal fine sul documento



viene annotato il nome e cognome del Consigliere Comunale cui viene rilasciato, che controfirma in calce alla richiesta di accesso, con le modalità di cui al precedente art. 6, comma 5.

2. Le copie sono rilasciate in carta libera.

ART. 12 - LIMITI AL DIRITTO D'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

1. I documenti amministrativi non possono essere sottratti all'accesso dei Consiglieri Comunali, se non nei casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti dalla legge e dal presente Regolamento.
2. Specificamente, sono sottratti all'accesso da parte dei Consiglieri i documenti:
 - a) formati o detenuti in connessione a procedimento penale, oppure a rapporti o denunce all'Autorità Giudiziaria penale, la cui diffusione potrebbe concretizzare violazione del segreto istruttorio;
 - b) riguardanti la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni; in particolare sono sottratti all'accesso i documenti attinenti alla sfera epistolare, sanitaria, professionale, finanziaria, industriale e commerciale, se detenuti per finalità diverse da quelle istituzionali e in relazione alle quali il Comune non disponga di specifica autorizzazione al trattamento e comunicazione dei dati per le finalità riconducibili all'esercizio del mandato di Consigliere Comunale;
 - c) riguardanti la salute e le tendenze sessuali di cittadini in genere (ivi incluso il personale), in assoluto;
 - d) preparatori o istruttori, nel corso del procedimento di formazione dei provvedimenti di competenza della Giunta o del Consiglio Comunale o del Sindaco o dei Responsabili delle Aree comunali, fino all'emanazione dell'atto finale al quale si riferiscono;
 - e) che appalesino con chiara e incontestabile evidenza l'interesse privato del Consigliere Comunale o l'assenza di collegamento con le funzioni di controllo politico-amministrativo.
3. In ogni caso l'accesso non può essere utilizzato per indurre o costringere l'amministrazione a formare atti nuovi rispetto ai documenti amministrativi già esistenti, ovvero a compiere un'attività di elaborazione di dati e documenti.

ART. 13 - ABROGAZIONI

1. Il presente Regolamento abroga e sostituisce ogni altra disposizione regolamentare in materia.

ART. 14 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore trascorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio online e sul sito web del Comune.



Comune di Cariatì

Provincia di Cosenza

AREA SEGRETERIA AFFARI GENERALI

P.zza R. Trento

87062 CARIATI (CS)

Tel. 0983.9402213

www.comune.cariatì.cs.it

pec: segreteria.cariatì@asmepec.it

**PARERI TECNICO E CONTABILE EX ART. 49 E ART 147/BIS DEL T.U. APPROVATO
CON DECRETO LEGISLATIVO N. 267 DEL 18.08.2000.**

ALLEGATI ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 51 DEL 20.11.2018

**OGGETTO: Modifica e integrazione deliberazione C.C. n. 36 del 29/08/2018 ad
oggetto: "Approvazione Regolamento Comunale per l'accesso ad atti, notizie ed
informazioni da parte dei Consiglieri comunali (art. 43, comma 2, D.Lgs. 267/2000)".**

PARERE TECNICO: FAVOREVOLE.

CARIATI, li 15/11/2018



IL RESPONSABILE AREA
Cataldo RUSSO

PARERE CONTABILE:

- FAVOREVOLE / CONTRARIO in ordine all'assunzione della spesa di € _____ al Cap. _____

Oggetto _____ - Assunto Impegno .n. _____ / _____

MOTIVAZIONI: _____

☒ - NON NECESSARIO in quanto il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

CARIATI, li 15.11.2018



IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA
Morise Guarascio Bruno

DEL CHE IL PRESENTE VERBALE CHE VIENE LETTO E SOTTOSCRITTO COME
SEGUE.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

ooooooooOoooooooo

Il sottoscritto Responsabile Area Segreteria , VISTI gli atti d' Ufficio,

A T T E S T A

CHE la presente deliberazione , a norma del Decreto Legislativo 18.08.2000,n.267,

E' STATA

-Dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134- 4^ comma- del D.Lgs.vo
citato;

-Pubblicata in data 26 NOV. 2018 , per i prescritti 15 giorni (art. 124 D.Lgs.vo n.
267/2000), nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32,
comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ;

CARIATI, li 26 NOV. 2018

Il Resp.Proc.to



IL RESPONSABILE AREA